



Prefettura di Barletta - Andria - Trani
Ufficio territoriale del Governo

ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A I TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA, OPERANTI NEI SETTORI ESPOSTI MAGGIORMENTE A I RISCHIO (C.D."WHITE LIST") PREVISTO DALLA LEGGE 6/11/2012, N.190 E DAL D. P. C.M. DEL 18APRILE 2013.

Barletta, data protocollo

EDIL 2000 COSTRUZIONI S.r.l.
Via Flavio Giugno n. 18
76123 Andria (BT)
info@pec.e2c.it

OGGETTO: Edil 2000 Costruzioni S.r.l. – Via Flavio Giugno n. 18 Andria (BT). Permanenza negli elenchi istituiti presso la Prefettura di Barletta Andria Trani di cui alla legge 190/2012 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 per le seguenti categorie (art. 1 comma 53 della legge 190/2012 e dalla legge 5 giugno 2020, n.40):

Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti

Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume

Noli a freddo di macchinari

Fornitura di ferro lavorato

Noli a caldo

Autotrasporto per conto di terzi

Guardiania ai cantieri

Servizi funerari e cimiteriali

Ristorazione, gestione delle mense e catering

Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti

Con riferimento alla richiesta di permanenza negli elenchi previsti dall'art.1 comma 53 della legge n. 190/2012 e dalla legge 5 giugno 2020, n.40 che ha variato i suddetti elenchi, presentata dalla ditta in oggetto indicata per le seguenti attività:

Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti

Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume

Noli a freddo di macchinari

Fornitura di ferro lavorato

Noli a caldo



Prefettura di Barletta - Andria - Trani
Ufficio territoriale del Governo

si comunica che dall'istruttoria esperita da questa Prefettura non sono emerse le cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 né elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli art. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d. lgs. n.159/2011, a carico dei soggetti di cui all'art. 85 del citato decreto.

In ragione di ciò, si dispone la permanenza della società EDIL 2000 Costruzioni S.r.l. – Via Flavio Giugno n. 18 Andria (BT), negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, relativamente ai settori richiesti, ovvero: **estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo,** istituiti presso questa Prefettura.

L'iscrizione nella white list ha validità per un periodo di **dodici mesi** a decorrere dal **18/12/2024**.

Per il rinnovo, l'impresa iscritta, non oltre un mese prima della scadenza annuale, dovrà far pervenire a questo Ufficio apposita istanza, all'indirizzo **protocollo.prefbt@pec.interno.it** utilizzando l'apposito modulo reperibile nel sito di questa Prefettura.

E' fatto obbligo all'interessato di segnalare tempestivamente eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari e gestionali dell'impresa, nell'incarico di direttore tecnico (se previsto) ovvero ogni altra variazione inerente i soggetti indicati all'art.85 del "Codice Antimafia". Nelle more dell'esecuzione delle necessarie verifiche, a seguito delle intervenute variazioni, sarà disposta la sospensione dell'iscrizione dell'impresa dall'elenco per trenta giorni decorsi i quali, ove siano riscontrate situazioni di controindicazioni ai fini antimafia, si procede alla relativa cancellazione. La mancata osservanza di tale obbligo comporta altresì l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.86 comma 4 del D.Lgs 159/2011.

Si rammenta inoltre che la cancellazione dell'impresa dagli elenchi, oltre che nei casi in cui emergano situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa è disposta anche quando l'interessato abbia violato gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.6 commi 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, ovvero non abbia adempiuto all'obbligo di segnalare tempestivamente le variazioni sopra indicate.

Il Vice Prefetto Vicario
(Dr. S. Mazza)

be